



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo 7 Modena

Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena

Tel. 059/352184 – fax 059/345956

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it

<http://www.ic7modena.edu.it>



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO (art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018)

A.S. 2020 – 2021

Data sottoscrizione dell'ipotesi: 23/06/2021

Data sottoscrizione contratto definitivo: _____

Data trasmissione ARAN: _____



IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2020 – 2021

Il giorno 24/06/2021 alle ore 8.00 presso l'Istituto Comprensivo 7 di Modena sito in Nicoli 152, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica di cui all'art. 22 del C.C.N.L. del comparto scuola del 19/04/2018:

T R A

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Antonietta Bianca Ferrara

E

La rappresentanza RSU d'Istituto rappresentata dai sig.ri:

Panini Elisabetta (CISL)
Claudia Monti (CGIL)
Trevisan Lidia (GILDA)

SI STIPULA

l'ipotesi di contratto

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018;

1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto integrativo di Istituto si articola in:
 - a) parte comune: contenente disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;
 - b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:
 - Istituzioni scolastiche ed educative;
 - Con la locuzione "Istituzioni scolastiche ed educative" vengono indicate: le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 3 Interpretazione autentica

Il presente contratto integrativo di Istituto, il cui valore legale è in riferimento specifico al C.C., può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.

1. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
2. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI Capo primo – relazioni sindacali



Art. 4 Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Attraverso il sistema delle relazioni sindacali si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati:

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.

Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
- b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7 CCNL 2018.

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- a) informazione;
- b) confronto;
- c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 5 Informazione

L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste negli artt. 6 e 7 CCNL 2018.

L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Sono materia di informazione:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 6 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 7 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.

6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a

tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica

12. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa:

Con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6:

c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di

personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di

servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di

informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Con le prerogative di cui all'art.7 comma 7:

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;

c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi

compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

Art. 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Ogni richiesta di interpretazione autentica, di verifica, di integrazione e modifica del presente contratto, su richiesta delle parti, sarà effettuata secondo quanto pattuito nell'art. 3 del CCNL 19/04/2018

Art. 9 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali, compatibili con le vigenti norme legislative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

Art. 10 – Rapporti tra RSU e Dirigente, RLS

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU ha designato al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne ha comunicato il nominativo al Dirigente.

La RLS designata è la Prof.ssa Panini Elisabetta, componente della RSU dell'IC7 di Modena. La suddetta rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

1. Di norma, entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare; è fatta salva la possibilità della RSU di concordare con la dirigenza il calendario degli incontri.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Capo secondo – CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018)

Art. 11 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacali, situate nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo 7 di Modena e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, un locale dell'Istituto Comprensivo 7 di Modena, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

5. La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto vengono utilizzate dalla RSU senza arrecare danno alla normale attività amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.

Art. 12 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

La RSU ed i sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto. Gli istituti di patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.

Art. 13 – Assemblea in orario di lavoro

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

1. In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto i sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, come le modalità di cui all'art 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
3. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico
4. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1
5. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti promotori almeno 6 giorni prima. Con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine successivo di quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché nel abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità dei locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione scolastica prescelta entro il suddetto termine di 48 ore dandone comunicazione alle altre sedi
6. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta e/o tramite piattaforma istituzionale quale il registro elettronico del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile

7. Il dirigente scolastico: a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale
8. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito
9. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1,3 e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento
10. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica comma 3, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea
11. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017
12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso di ogni plesso e il funzionamento del centralino telefonico negli Uffici di segreteria; pertanto, il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea è:

SERVIZI MINIMI	PERSONALE	COMPITI	CRITERI
Vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino, ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale	<ul style="list-style-type: none"> - n.1 Assistente amministrativo - n.1 Collaboratore scolastico per il plesso di Scuola dell'Infanzia; - n.1 Collaboratore scolastico per ogni plesso di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I Grado 	<ul style="list-style-type: none"> - attività di natura amministrativa; - attività connesse all'uso dei locali: apertura/chiusura, vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - a rotazione* - a rotazione *
* per la scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del * criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.			

Art. 14 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a **25 minuti e 30 secondi** per ogni **dipendente** in servizio con rapporto di lavoro a **tempo indeterminato**.

Il Dirigente ha provveduto al calcolo del monte ore spettante che è pari a **56 ore e 30 minuti**.

1. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.

2. In aggiunta, ai permessi sindacali retribuiti (di cui al comma 2), è possibile per la RSU e i delegati sindacali d'istituto utilizzare anche i permessi retribuiti disposti dalle OO.SS territoriali, attingendo alla quota provinciale attribuita alle singole organizzazioni.

Art. 15 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 16 – Diritto di sciopero

La regolamentazione si basa sul protocollo di intesa previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

TITOLO III

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE.

Art. 17 Organizzazione e orario di lavoro del personale ATA

Ai fini di un puntuale e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali per consentire la realizzazione del PTOF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza interna ed esterna, l'orario prevede le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal personale A.T.A. in ragione di 36 ore settimanali, funzionali all'orario di funzionamento della scuola. Di norma, sette ore e 12 minuti continuative antimeridiane per cinque giorni settimanali. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive giornaliere, secondo le esigenze di funzionamento della scuola.

Quando l'orario giornaliero eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Tale pausa deve essere comunque prevista, se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. L'accertamento dell'orario di lavoro avviene attraverso la registrazione tramite badge elettronico ovvero la firma su apposito registro custodito nel plesso di servizio e consegnato periodicamente al DSGA per la verifica e controllo.

Art. 18 Orario flessibile

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di funzionamento e d'apertura all'utenza. Individuato l'orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l'orario flessibile. Consiste nell'anticipare

o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell'offerta formativa, la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale.

Art. 19 Turnazione

Quando l'organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione.

Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri:

- a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base dei seguenti criteri: appartenenza al plesso, disponibilità;
- b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne);
- e) solo in presenza specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20,00.

Art. 20 Ritardi

Il ritardo all'ingresso comporta l'obbligo del recupero, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezz'ora.

Art. 21 Recuperi e riposi compensativi

Qualora per esigenze di servizio (e previe disposizioni impartite), un dipendente prenda attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere la retribuzione dell'orario eccedente l'ordinario o il recupero di tali ore.

Le ore/giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l'anno scolastico o nei periodi estivi, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza del recupero, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le ore/giornate devono comunque essere retribuite.

La copertura dell'orario pomeridiano secondo le necessità delle attività previste dal P.O.F. viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (settimana corta, orario flessibile, aggiuntivo, recupero chiusure prefestive, turnazioni). Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione.

La presenza in orario antimeridiano coinvolge tutti gli Assistenti Amm.vi in organico, mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la presenza di tante unità quante richieste dalle progettualità del PTOF e dalla necessità di prestazioni di lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il personale ATA allocate nel Fondo d'Istituto; l'orario aggiuntivo, quando non retribuito, sarà, di norma, recuperato a seguito della effettiva maturazione di una giornata di riposo compensativo, da fruire in data da concordare.

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri della disponibilità e della rotazione; ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA e conferita con formale incarico del dirigente scolastico. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali) e durante la sospensione estiva nei mesi di luglio e agosto, l'orario di servizio si articolerà su cinque giorni settimanali con orario di 7 ore e 12 minuti per il personale collaboratori scolastici. Gli assistenti amministrativi prestano servizio giornaliero di 6 ore per l'apertura della segreteria nella giornata del sabato. Almeno un'unità di Collaboratore scolastico assicura l'apertura del plesso sede di segreteria. L'individuazione dell'unità che presta servizio di sabato può avvenire con il criterio della rotazione, su accordo con il DSGA. Tale servizio è recuperato con il riposo compensativo. Su proposta del personale potranno essere disposte le giornate di chiusura della scuola da concordare con il Dirigente scolastico, sulla base del calendario scolastico regionale, previa delibera del Consiglio di Istituto. Le giornate di mancato servizio saranno recuperate con prestazioni aggiuntive, ferie o ore maturate per i recuperi compensativi.

I riposi compensativi vengono effettuati di norma nei periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo diversa esigenza da concordare comunque e preventivamente con il DSGA.

Il DSGA è delegato alla gestione e alla concessione di ferie, permessi retribuiti, permessi brevi (art. 13, 15 e 16 del CCNL 19/11/2007) e recuperi del personale ATA.

Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste di **ferie** da parte del personale deve avvenire **tassativamente** entro il 30 del mese di aprile. Le ferie possono essere usufruite anche nel corso dell'anno scolastico e in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni consecutivi, durante i mesi di Luglio e Agosto. Il piano di ferie entro il 31 maggio verrà predisposto dal Direttore SGA assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. Per l'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi e comunque senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l'anno scolastico le ferie, permessi retribuiti e recuperi vanno richieste come da C.C.N.L. con domanda scritta, almeno due giorni prima.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI

Art. 22 – Chiusura della scuola nelle giornate prefestive

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio di Istituto, l'IC7 può restare chiuso nelle giornate ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella delibera stessa.

Il servizio non prestato in tali giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:

- a. compensazione con ore di lavoro straordinario già prestate e legate alle esigenze di servizio;
- b. utilizzo di giornate di ferie solo su base volontaria;
3. Il personale assente per malattia nel periodo comprendente la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore.
4. La programmazione dei recuperi deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 23 – Ferie

La fruizione delle ferie per il personale **docente** e **non docente** segue la normativa in vigore.



Durante i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche il **personale ATA** fruisce delle ferie nel rispetto dei turni prestabiliti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il personale **collaboratore scolastico**, durante tali periodi e nel caso di apertura del solo plesso sede della segreteria, è tenuto a prestare servizio presso la sede degli Uffici di Segreteria per un numero minimo di almeno una unità.

Nel caso non venisse assicurata la presenza in servizio dell'unità di cui sopra, si provvederà a spostare di sede eventuale personale presente presso altri plessi; in mancanza del suddetto personale, si effettuerà la precettazione di un collaboratore scolastico, in base a rotazione, applicata tenendo conto di eventuali situazioni di vincolo oggettivo.

Il restante personale presta servizio nei plessi purché in numero minimo di due unità per plesso, per ragioni di sicurezza.

Nei periodi immediatamente precedenti all'inizio e seguenti al termine delle lezioni, la fruizione delle ferie del personale collaboratore scolastico viene programmata, in accordo con il DSGA, in modo da garantire la pulizia approfondita di tutti i plessi dell'Istituto.

Art. 24 – Permessi Retribuiti

La materia è disciplinata dall'art.15 del CCNL 2006, e art. 1 comma 10 CCNL 2016-2018; possono essere richiesti da dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base di idonea documentazione anche autocertificata.

Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, **tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.**

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9.

Il dipendente ha diritto, inoltre, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

La domanda deve essere, di norma, presentata almeno 3 giorni prima, salvo urgenti motivi

Art. 25 – Permessi Brevi

La materia è disciplinata dall'art.16 del CCNL2006 e, per il personale ATA, come integrato dal titolo IV del CCNL 2016/2018; possono essere attribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa domanda motivata, presentata di norma almeno 3 giorni prima, salvo urgenti motivi. La concessione del permesso è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

Le ore sono recuperate dai **docenti** per sostituzione di colleghi assenti (prioritariamente all'interno delle classi attribuite) o bilanciando ore eccedenti di insegnamento a qualunque titolo prestato.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018)

Art. 26 Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare e extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (*stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi*).

Art. 27 Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 81/08.

Art. 28 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il *responsabile del servizio di prevenzione e protezione* (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto (interno o esterno) in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.

Nell'istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il *servizio di prevenzione e protezione* designando per tale compito, previa consultazione del *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza* (RLS), uno o più *responsabili* in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc.).

I *responsabili* individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del *documento di valutazione dei rischi* (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

In ciascuno edificio sono individuati gli *addetti al primo soccorso* incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il RSPP dell'Istituto Comprensivo 7 di Modena è l'ingegnere Bruno Pullin designato dal Comune per gli IICC di Modena fino alla data del 30/06/2020, e poi con incarico affidato dall'istituzione scolastica dal 01/07/2020 al 30/06/2021, in via provvisoria fino alla definitiva sottoscrizione del contratto che il Comune di Modena ha indetto per l'affidamento dell'incarico di RSPP per gli istituti comprensivi di Modena, fatta salva la possibilità di prorogare il contratto al RSSP in carico in caso di vacanza.

Art. 29 Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.



Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni
- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- Riceve una formazione adeguata
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 30 Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del **Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**; in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 31 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla **sorveglianza sanitaria**.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es.: l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/56, nel D.lgs. 77/92 e nello stesso T.U.81/08 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali dedotte le interruzioni.
3. Il dirigente scolastico individua le modalità di riduzione o di esclusione del rischio, richiedendo
 - per la ditta di pulizia le **schede tecniche** relative ai materiali di pulizia utilizzati;
 - per i collaboratori, consegnando i **D.P.I.**;
 - per il personale amministrativo inserendo nella direttiva al Direttore SGA l'obbligo di comunicare la **pausa di 20 minuti ogni due ore di lavoro al terminale**, dedicandosi ad altra attività.
4. L'individuazione del **medico** che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzioni di tipo privatistico.
5. In assenza di disponibilità alla convenzione da parte dell'ASL il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base dell'elenco disponibile all'ordine dei medici della provincia di Modena, con lettera di incarico fiduciaria.
6. Il medico competente individuato dall'IC7 di Modena è la **Dott.ssa Monduzzi Giorgia**.

Art. 32 Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tutti i componenti dell'organico della sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 33 Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti l'edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di adempimento al Comune di Modena.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 34 – Le figure sensibili

Per ogni plesso scolastico sono individuate le figure previste dalla normativa vigente (addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza antincendio), in numero proporzionato alla complessità dell'edificio:

si rimanda all' ALLEGATO 1 **“ORGANIGRAMMA per la SICUREZZA”**

1. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie o saranno appositamente formate attraverso specifici corsi.
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari ivi realizzate.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la normativa vigente correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che , avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell' Istituzione Scolastica, si trovino all'interno di essa nella veste di : ospiti, alunni uditori, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.
6. Tutto il personale dovrà osservare le indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico con specifica attenzione a :
 - comportamenti da adottare in caso di emergenza (segnalazione, prove di evacuazione)
 - disposizioni operative nelle situazioni di emergenza
 - norme di comportamento in caso di terremoto
 - norme di comportamento in caso di incendio
 - disposizioni sulla sicurezza.

Art. 35 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari *obbligati* a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal D.lgs 81/08.

TITOLO VI

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018)

Art. 36 La pianificazione della formazione di istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 37- La formazione d'ambito

L'Istituto aderisce alle reti d'ambito sulla formazione secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. L'Istituto contribuisce alla programmazione e alla strutturazione del Piano Formativo d'ambito mediante la partecipazione diretta del dirigente e delle figure di sistema alle riunioni promosse dalla scuola capofila, durante le quali sono presentate le istanze formative dell'istituto scolastico.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

(art.22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018)

Art. 38 Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve.

La messaggistica (mail, messenger, stream di classroom, stream di aule virtuali, applicazioni del registro elettronico) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 39 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nella sezione "Bacheca" del registro elettronico della scuola, con i giorni di preavviso previsti per legge o dai regolamenti, salvo situazioni di urgenza che richiedano una convocazione straordinario *ad hoc*.

Le comunicazioni pubblicate nella sezione “Bacheca” del registro elettronico devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione deve essere costante e frequente.

Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

Art. 40 Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 17.30, dal lunedì al venerdì per il personale docente, e dalle ore 8 alle ore 13.00 per il personale ATA (eccetto le comunicazioni urgenti e indifferibili). Entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.

Art. 41 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche).

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali e responsabili di plesso, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d’urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti temporali.

Nei limiti dell’orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 42 Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica).

La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

TITOLO VIII

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA

(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018)

Art. 43 Tecnologie nelle attività d’insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorative diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l’orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di



informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 44 Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante le attività didattiche per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente, in piena autonomia, deciderà di dedicare alle attività funzionali all'insegnamento. Tanto alla luce della consolidata esperienza che la compilazione del registro elettronico ottimizza la prestazione lavorativa dei singoli docenti, riducendo i tempi delle attività funzionali all'insegnamento e globalmente migliorando il servizio scolastico.

Art. 45 Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii). Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008), anche se la **formazione in servizio non è obbligatoria**, è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

TITOLO IX

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 46 Ore eccedenti, sostituzione personale docente assente

L'importo complessivo delle risorse disponibili per le **ore eccedenti** per la sostituzione del personale docente assente, da ripartire in sede di Contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2020/2021 è così determinato:

Ore eccedenti	Scuola infanzia/primaria		Scuola sec. 1°	
	I.dip	I.stato	I.dip	I.stato
Assegnazione 2020-2021	1.776,06		1.413,35	
Economie C.U.2019	/		/	/
TOT. Risorse DISPONIBILI				

Ogni **docente** si **può** rendere disponibile per l'effettuazione di **ore eccedenti** l'orario d'obbligo per permettere la **sostituzione dei colleghi assenti**.

La disponibilità va comunicata **per iscritto** al dirigente.

I docenti saranno utilizzati con il **criterio della rotazione**, compatibilmente con il turno e l'orario di servizio.

Le ore saranno retribuite **secondo i parametri previsti**.

TITOLO X - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI



Art. 47 – Fondo per la contrattazione integrativa, art 40 CCNL 2016/2018

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:

- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:

- a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma restando la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
- b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

4. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

- a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
- b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
- c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa; d) gli incarichi specifici del personale ATA;
- e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;

3. Il totale delle risorse MIUR disponibili per il presente contratto con assegnazione di cui alla nota MI prot. 23072/2020 sono così dettagliate:

Dati di organico

OD Docenti Scuola Infanzia e Primaria	87	OD Pers. Educativo	0
OD docenti Scuola sec. di I grado	39	OD Pers. ATA	27 (compreso il DSGA)
Totale OD docenti	126	OD Totale generale	153

Numero classi di scuola secondaria: 18

Tipologia compenso MOF	Nota Ministero dell'Istruzione prot. 23072/2020				
	A.S. 2020/2021	PG	Da Cedolino unico economie	PG	Totale a.s. 2020/2021
Fondo istituzione scolastica	46.919,12	5	2.537,50	5	49.456,62
Funzioni strumentali	5.003,40	5	0,33	5	5.003,73
Incarichi specifici ATA	2.968,15	5	0,20	5	2.968,35
Area a rischio	4.093,02	5	2.255,09	5	6.348,11
Ore eccedenti Sc. Inf.Prim.	1.776,06	6			1.776,06
Ore eccedenti Sc. Sec. I°	1.413,35	6			1.413,35
Attività compl. Ed. fisica	1.160,44	12			1.160,44
Ind. Lavoro notturno/fes.	-	-	-	-	-
Valorizzazione del personale scolastico	18.027,57	13	2,97	13	18.030,54
Totale generale MOF 2020/2021	81.361,11		4.796,09		86.157,20

Determinazione del FIS

<i>solo F.I.S.</i>	LORDO dip.	Org.Dir.
FIS + Economie CU	49.456,62	126
Compenso I collaboratore DS	-1.750,00	
Ind.di Direzione (DSGA FF+sostituto)	-5.856.46	27
FIS + Economie CU	41.850,16	153

Dettaglio Indennità di direzione DSGA

Indennità di Direzione DSGA <i>Determinazione parte variabile a carico FIS</i> Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008	Quota per unità di personale		€ 30,00
	Organico di Diritto Doc. e ATA		153,00
	Totale spettante		4.590,00
		Parametri aggiuntivi Ind.Dir. DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008)	750
		Totale Ind.Dir. DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente	5.340,00
ID DSGA - Quota Fissa	1828	Differenziale quota fissa spett. al sostituto	943,60
CIA dell'AA sostituto	884,4	gg di sostituzione previsti	30
			516,46

Art. 48 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività e/o progetti, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati **solo** per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – UTILIZZAZIONE del SALARIO ACCESSORIO

Art. 49 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del MOF devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 50 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle **attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF**, nonché dal **Piano annuale delle attività del personale docente**, dal **Piano annuale di attività del personale ATA**.
2. Per il presente anno scolastico, le parti firmatarie del presente contratto convengono di ripartire le risorse non vincolate in base alle seguenti percentuali

FIS	Docenti	ATA
41.850,16	80%	20%
	33.480,13	8.370,03

Area a rischio	Docenti	ATA
6.348,11	100%	
	6.348,11	

Valorizzazione

Valorizzazione	Docenti	ATA
18.030,54	85%	15%
	15.325,96	2.704,58

3. Le eventuali economie del FIS sono oggetto di contrattazione a livello di istituto nell'anno di competenza.

Art. 51 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA

A seguito della L. 160 del 30 dicembre 2019 il fondo premiale è destinato proporzionalmente, sulla base del numero di unità del personale in servizio, sia ai docenti (85%) che agli ATA (15%) per compensare il maggiore impegno derivato dalla didattica a distanza e dalla gestione degli adempimenti derivanti dall'applicazione delle procedure di prevenzione per la gestione dell'emergenza COVID.

La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'A.S. 2020/2021 corrispondono a **18.030,54**. Le parti convergono di ripartire il fondo come di seguito dettagliato in tabella:

Valorizzazione	Docenti	ATA
18.030,54	85%	15%
	15.325,96	2.704,58

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- Il compenso più basso non potrà essere inferiore a 100 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 400 euro per i docenti, 70 euro – 400 per gli ata.

3. Le eventuali economie del FIS sono oggetto di contrattazione a livello di istituto nell'anno di competenza.

Art. 52 – Definizione dei compensi accessori docenti

Al fine di perseguire le finalità di cui al TITOLO V di questo contratto, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa e del Piano Annuale, il **fondo d'Istituto** destinato al **personale docente** è ripartito tra le aree di attività che sono parte integrante di questa ipotesi di contrattazione.

Budget Lordo dipendenti docenti:

				FIS	Aree a rischio	Valorizzazione
FIS + Economie CU	49.456,62	126	Docenti/Educ.	33.480,13	6.348,11	15.325,96

FONDO DI ISTITUTO					-
Collaboratore uno					
Collaboratore due	1	100	17,5		1.750,00
Prima referente Leopardi	1	50	17,5		875,00
Seconda referente Leopardi	1	12	17,5		210,00
Prima referente Don Milani	1	50	17,5		875,00
Prima referente plesso Montecuccoli	1	40	17,5		700,00
Prima referente plesso Guidotti	1	50	17,5		875,00
Prima referente Boschi	1	35	17,5		612,50
Seconda referente Boschi	1	17	17,5		297,50
Coordinatori di classe Guidotti n. 18 (ciascuna unità ore 16)	18	16	17,5		5.040,00
Coordinatori dipartimento Guidotti n.3 (10 ore procapite)	3	10	17,5		525,00
Coordinatori di classi parallele Primaria n.5 (10 ore procapite)	5	10	17,5		875,00
Animatore Digitale	1	50	17,5		875,00
Team Digitale nr. 2 persone (30 ore cad.)	2	30	17,5		1.050,00
Referente inclusione Primaria e Infanzia e coordinatore GLI	1	38	17,5		665,00
Referente Esami di Stato 2021 nr. 3	3	25	17,5		437,50
Referenti Invalsi nr. 2 Prim. E Sec. (30 ore procapite)	2	30	17,5		1.050,00
Referenti Scuola Sport plessi DM e Bagg	2	8	17,50		280,00
Referente Progetto Scuola Sport nr. 1	1	10	17,5		175,00
Referenti progetto Monitoraggio cittadino classi III	1	10	17,5		175,00
Referenti progetto Monitoraggio DSA primaria nelle classi prime e seconde	4	10	17,5		700,00
Referenti monitoraggio DSA secondaria (10 ore procapite)	2	10	17,5		350,00
Referente monitoraggio cittadino	1	10	17,5		175,00
Referente alunni stranieri sui plessi nr. 5 (5 ore procapite)	5	25	17,5		437,50
Referenti supporto abuso e maltrattamento nr. 5 (5 ore procapite)	5	25	17,5		437,50
Referente tirocinanti 1	1	9	17,50		157,50
Tutor tirocinanti nr. 3 (9 ore procapite)	7	63	17,5		1.102,50
Referente educazione stradale Scuola sec. I grado nr. 1	1	5	17,5		87,50
Tutor anno di formazione e prova nr. 1	1	15	17,5		262,50
Referente per i rapporti con le associazioni, enti del territorio per le scuole Guidotti	1	20	17,5		350,00
Referente per lo sportello psicologico Scuola sec.	1	10	17,5		175,00
Referente per lo sportello psicologico Scuola Primaria	0	0	17,5		-

Referenti di supporto alla documentazione (fotocopie ecc.) nr. 5 (7 ore procapite)	5	7	17,5	612,50
Referente Mensa nr. 4 (5 ore pro capite)	4	5	17,5	350,00
Referenti Sicurezza Leopardi nr. 1	1	16	17,5	280,00
Referenti Sicurezza Leopardi nr. 1	1	8	17,5	140,00
Referenti Sicurezza Don Milani nr. 1	1	16	17,5	280,00
Referenti Sicurezza Don Milani nr.1	1	8	17,5	140,00
Referenti Sicurezza Montecuccoli nr. 1	1	16	17,5	280,00
Referenti Sicurezza Boschi nr. 1	1	16	17,5	280,00
Referenti Sicurezza Boschi nr. 2	1	8	17,5	140,00
Referenti Sicurezza Guidotti nr.1	1	16	17,5	280,00
Coordinatore Inclusione Secondaria	1	10	17,5	175,00
Coordinatore docenti di sostegno e PEA plesso Leopardi	1	20	17,5	350,00
Coordinatore Inclusione plesso Boschi	1	10	17,5	175,00
Commissione orario Secondaria n.2	1	10	17,5	350,00
Commissione Educazione Civica nr. 4 (10ore)	4	10	17,5	700,00
Commissione DAD nr. 3 più 1 coordinatore Guidotti (10 ore pro capite)	4	10	17,5	700,00
Commissione Formazione Classi Guidotti n,3 (10)	3	10	17,5	525,00
Formazione Classi Primaria n.7	6	6	17,5	735,00
Accoglienza alunni in plesso con altissima incidenza di stranieri (infanzia)	5	12	17,5	1.050,00
Referenti Biblioteca n1 Don Milani	1	6	17,5	105,00
Commissione valutazione	3	8	17,5	420,00
Referente COVID	1	60	17,5	1.050,00
Sostituto referente COVID	1	15	17,5	262,50
Incaricato COVID plesso Boschi	1	10	17,5	175,00
Incaricato COVID plesso Montecuccoli	1	10	17,5	175,00
Incaricato COVID plesso Don Milani	1	15	17,5	262,50
Incaricato COVID plesso Leopardi	1	15	17,5	262,50
Incaricato COVID plesso Guidotti	1	20	17,5	350,00
Progetto integrazione Scuola sec. 1 grado		36	35,00	1.260,00
Area a rischio				-
				-
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Leopardi 9 classi		45	35	1.575,00
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Don Milani 6 classi		30	35	1.050,00
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Montecuccoli 4 classi		20	35	700,00
				-
Attività complementare di educazione fisica				-
Centro sportivo scolastico				-
Docente 1	1	16	35	560,00
Docente 2	1	16	35	560,00
				-
Funzioni strumentali al PTOF				-
Area 1 Primo ciclo	1	60	17,5	1.050,00



Area 1 Infanzia	1	30	17,5	525,00
Area 2 Primo ciclo	1	60	17,5	1.050,00
Area 3 Infanzia	1	30	17,5	525,00
Area 3 Primaria	1	45	17,5	787,50
Area 3 Secondaria	1	60	17,5	1.050,00

budget 33.480,13	spesa 33.477,50	resta 2,63
---------------------	--------------------	---------------

La quota FIS pari a E. 1945,13, in considerazione del maggiore aggravio dovuto all'attivazione della didattica digitale integrata anche in via complementare alla didattica in presenza, incrementa il budget relativo alla valorizzazione dei docenti di cui all'art. 54 seguente, criterio B "Realizzazione delle attività educative e didattiche basate sul Piano Scolastico per la DDI e DAD, oltre ai LEAD (Legami Educativi a Distanza) attivata sia durante i periodi di sospensione delle attività educative e didattiche sia durante i periodi di attività in presenza".

Attività complementari di Educazione Fisica

BUDGET PRATICA SPORTIVA LORDO DIPENDENTE		1.160,44
Docente 1	560,00	
Docente 2	560,00	
TOTALE PRATICA SPORTIVA	1.160,44	

Budget 1.160,44	spesa 1.120,00	resta 40,44
--------------------	-------------------	----------------

Progetti Area a rischio

L'anno scolastico 2020/2021, con il disagio dovuto stato di emergenza COVID, ha evidenziato presso la Scuola Primaria il rischio di evasione scolastica. In particolar modo, gli alunni provenienti da famiglie straniere, nell'alternare fasi in presenza e fasi a distanza, hanno mostrato di essere gli alunni più a rischio.

Il Collegio dei docenti potrà, nell'ambito del progetto "Gestire le emozioni per migliorare le competenze di base", deliberare al termine dei monitoraggi di fine anno dei progetti destinati a questi alunni, insieme ai criteri di individuazione degli stessi. I plessi di Scuola Primaria sono tre, con un numero classi diverso.

Area a rischio	
Budget	3.325
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Leopardi 9 classi	1.575,00
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Don Milani 6 classi	1.050,00
Progetto recupero alunni stranieri e rischio dispersione Montecuccoli 4 classi	700,00

Utilizzo

6.348,11		3.325,00	3.023,11
----------	--	----------	----------

La somma di 6.348,11 deriva dalle assegnazioni 2020/21 e dalle economie degli anni precedenti. Si evidenzia una somma pari a 3048,11. Tale quota viene lasciata a risparmio, in via prudenziale, a copertura del pagamento del progetto area a rischio 2018/2019.

Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 53 – Funzioni Strumentali

1. Con procedura prevista dal contratto nazionale di lavoro, il **collegio** docenti ha deliberato, il 30 ottobre 2020, le seguenti **aree** per le **Funzioni Strumentali** del corrente anno scolastico :

- 1) Gestione del P.T.O.F. pianificazione e miglioramento del curricolo
- 2) Benessere a scuola e formazione
- 3) Continuità e Orientamento

Funzioni strumentali	5.003,40	5	0,33		5.003,73
-----------------------------	-----------------	----------	-------------	--	-----------------

Funzioni strumentali al PTOF					-
Area 1 Primaria	1				1.050,00
Area 1 Infanzia	1				525,00
Area 2 Verticale	1				1.050,00
Area 3 Infanzia	1				525,00
Area 3 Primaria	1				787,50
Area 3 Secondaria	1				1.050,00

Budget		Spesa	resta
5.003,73		4.987,50	16,23

Art. 54 – L. 160/2019, art. 1 c. 249, Valorizzazione del personale scolastico, DOCENTI.

Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione

art. 1 c. 249 Legge 160/2019	Valorizzazione personale scolastico	15.325,96
------------------------------	--	-----------

In considerazione dell'organizzazione scolastica dell'anno 2020/2021, più volte modulata e rimodulata a causa dell'emergenza COVID, si valorizzano:



- a) La formazione dei docenti (corso accreditato di almeno 20 ore relativo all'area dell'Inclusione, Rischio evasione scolastica, nuove metodologie didattiche, pianificazione strategica d'istituto, lingue straniere, STEAM)
- b) La realizzazione delle attività educative e didattiche basate sul Piano Scolastico per la DDI e DAD, oltre ai LEAD (Legami Educativi a Distanza)
- c) Miglioramento dell'immagine della scuola (pubblicazioni, collaborazione con altre scuole anche all'estero, gemellaggi, menzioni su riviste specializzate)
- d) Progetti di inclusione con previsione di didattica a domicilio

Si stabilisce la quota in percentuale del fondo da attribuire alle singole aree

A	10%	1.532,60
B	80%	12.260,76
C	5%	766,30
D	5%	766,30
	TOTALE	15.325,96

I criteri di individuazione

A	Formazione dei docenti (corso accreditato di almeno 20 ore relativo all'area dell'Inclusione, Rischio evasione scolastica, nuove metodologie didattiche, pianificazione strategica d'istituto, lingue straniere, STEAM)	Ripartizione suddivisa in quote uguali sul nr. di richiedenti; A domanda del docente
B	Realizzazione delle attività educative e didattiche basate sul Piano Scolastico per la DDI e DAD, oltre ai LEAD (Legami Educativi a Distanza) attivata sia durante i periodi di sospensione delle attività educative e didattiche sia durante i periodi di attività in presenza.	Ripartizione suddivisa in quote uguali su tutto il personale docente (docenti su posto comune/sostegno, a tempo indeterminato, determinato al 30/6-31/8, determinato in servizio con proroghe successive di almeno tre mesi consecutivi, docente con contratto COVID).
C	Miglioramento dell'immagine della scuola (pubblicazioni, collaborazione con altre scuole)	Ripartizione suddivisa in quote uguali sul nr. di richiedenti; A domanda del docente

	anche all'estero, gemellaggi, menzioni su riviste specializzate)	
D	Progetti di inclusione con previsione di didattica a domicilio/distanza	Progetto classe 5C Leopardi Progetto classe 2A Montecuccoli A domanda del docente La quota per singolo docente è 255,43
	TOTALE	15.325,96

Art. 55 – Accesso al FIS personale ATA, prestazioni aggiuntive, incarichi specifici, area a rischio e valorizzazione.

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente individua le attività di intensificazione da retribuire
2. Su proposta del DSGA stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella Istituzione Scolastica per l'a. s. 2020/2021
3. In collaborazione con il DSGA individua il personale da valorizzare e, tenuto conto della eccezionalità della situazione storica, si valorizza la peculiare attività del personale ATA prestata in ragione della situazione di emergenza.
4. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente (sentito il DSGA) può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, oltre l'orario d'obbligo; le prestazioni delle ore in più per sostituzione dei colleghi assenti o per inderogabili esigenze di servizio potranno essere recuperate nei periodi di sospensione dell'attività didattica, on occasione delle chiusure prefestive o in altri periodi compatibili con le esigenze di servizio, in ogni caso entro l'anno scolastico di riferimento.

Nell'individuazione dell'unità di personale, il Dirigente su proposta del DSGA tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a) Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - b) Disponibilità espressa dal personale
 - c) Graduatoria interna
2. Per le giornate del sabato (in cui gli uffici della segreteria sono aperti), ove non sia individuato un collaboratore che presti servizio nella giornata del sabato (ad esempio, personale part-time), in base al criterio della rotazione e dell'equità di trattamento, presterà servizio un collaboratore scolastico disponibile: sono stabilite così nr. 5 ore di lavoro straordinario per il collaboratore scolastico che presti tale servizio nel plesso Leopardi, sede della segreteria, da retribuire oppure da richiedere come tempo flessibilità.
 3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa:
 - In caso di assenza di una o più unità di personale;
 - Per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
Al fine di perseguire le finalità del presente Contratto vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Le risorse previste per il personale impegnato in **attività di supporto dell'amministrazione o della didattica**, assegnate prevalentemente in **misura forfait**, si riferiscono agli incarichi organizzativi sottoelencati:

- a) Attività finalizzate al più efficace inserimento degli **alunni** nei processi formativi (es: supporto agli alunni H).
 - b) Attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il **coordinamento operativo** e la necessaria **collaborazione** alla gestione per il funzionamento della scuola e degli uffici (primo soccorso, sicurezza, rapporti con enti esterni, supporto e coordinamento)
 - c) **Flessibilità** oraria e organizzativa (sostituzione colleghi assenti ecc.)
 - d) **Sostituzione del DSGA** in caso di assenza o impedimento
5. Le **risorse residue**, esauriti gli incarichi organizzativi, vengono destinate al personale ATA impegnato nei **progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa e tecnica della scuola.**
6. Si conferma l'orario di lavoro del personale ATA, pari a **36 ore settimanali**, ai sensi dell'art 51 comma 1 del CCNL.
5. Il **fondo d'Istituto destinato al personale ATA** è ripartito come segue ed è parte integrante di questa ipotesi di contrattazione e che comprendono dettagli relativi ai compensi degli artt. 30 e 31.

*(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007): le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia

*art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007: compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF

Descrizione attività	N.U nità	Ore	Impor to/h	Lordo dip.	Tipo compenso
FONDO DI ISTITUTO				-	Tipo compenso ATA
AA - Coordinamento Area didattica	1			420,00	Prestazioni aggiuntive ATA
AA - Coordinamento Area personale	1			420,00	Prestazioni aggiuntive ATA
AA – Coordinamento Area acquisti	1			420,00	Prestazioni aggiuntive ATA
AA - Supporto area personale per le ricostruzioni	1			390,00	Prestazioni aggiuntive ATA
AA - Coordinamento area personale ATA	1			420,00	Prestazioni aggiuntive ATA
CS - Intensificazione per sanificazione ambienti	29	15	12,5	5.437,50	Prestazioni aggiuntive ATA
CS- Supporto documentazione e archivio COVID sede centrale	1	18	12,5	225,00	Prestazioni aggiuntive ATA
CS - Supporto documentazione e archivio Guidotti	1	18	12,5	225,00	Prestazioni aggiuntive ATA
CS - Intensificazione maggiore sanificazione Infanzia	4	8	12,5	400,00	Prestazioni aggiuntive ATA
INCARICHI SPECIFICI				-	Tipo compenso ATA
AA - Gestione contratti COVID	1			260,00	INCARICHI SPECIFICI ATA

AA - Gestione convalde	1			260,00	INCARICHI SPECIFICI ATA
AA - Gestione graduatorie	1			260,00	INCARICHI SPECIFICI ATA
AA - Restituzione e rimborsi ai genitori area didattica	1			350,00	INCARICHI SPECIFICI ATA
AA – Gestione piattaforme di acquisto, ordinativi, documentazione	1			450,00	INCARICHI SPECIFICI ATA
CS - Assistenza disabili / Primo soccorso/palestra 11 ore procapite	11			1.375,00	INCARICHI SPECIFICI ATA
				-	Tipo compenso ATA
VALORIZZAZIONE				-	Tipo compenso ATA
AA - Maggiore intensificazione su tutte le aree per l'aggravio COVID	5	10	14,5	725,00	Valorizzazione personale scolastico
CS – Traslochi per lavori edilizi inizio anno scolastico con prestazione di lavoro indipendentemente dalle sede abituale di lavoro	14	11	12,5	1.925,00	Valorizzazione personale scolastico

RIEPILOGO IMPEGNI ATA	Tipo compenso ATA	Totale per Tipo compenso
art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007	Prestazioni aggiuntive ATA	8.370,00
art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007	Attività nell'ambito del PTOF	-
art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	Turno notturno/festivo	-
art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	Indennità bi/trilinguismo	- 8.370,00
art. 47 CCNL 29/11/2007	INCARICHI SPECIFICI ATA	2.955,00
art. 9 CCNL 29/11/2007	PROGETTI AREE A RISCHIO	-
art. 1 c. 249 Legge 160/2019	Valorizzazione personale scolastico	2.650,00

Distribuzione del Fondo

A.S. 2020/21		BUDGET	IMPEGNI compensi MOF	RESTA
	FIS	8.370,03	8.357,50	12,53
	INC	2.968,35	2.955,00	13,35
	Area	0,00	0,00	0,00
	Valorizzazione	2.704,58	2.650,00	54,58

Art. 56 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente, se non trova disponibilità e competenze interne, può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 57 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. possesso , nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 58 Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Nel corrente anno scolastico saranno retribuite tutte le attività svolte a carico del F.I. secondo il CCNL 29/11/2007 e tutta la normativa vigente secondo quanto deliberato dai competenti OO.CC. e risultante dalle certificazioni assunte agli atti della scuola attestanti il diritto del dipendente alla retribuzione accessoria sulla base di prestazioni eccedenti gli obblighi di servizio (progetti, straordinario, incarichi di collaborazione e fiduciari ecc.).

Il presente disposto si attua nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica, tenuto conto che, in caso di sfioramento, saranno decurtati i compensi a tutto il personale nella misura percentuale necessaria.

Il presente Contratto d'Istituto viene sottoscritto ad Integrazione del CCNL vigente al quale bisogna fare riferimento per tutto quanto non trattato ed eventuali clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale e/o da Leggi specifiche in materia sono da ritenersi nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico dott.ssa Antonietta Bianca Ferrara



PARTE SINDACALE

RSU

CISL F.to **Panini Elisabetta** _____

CGIL F.to **Monti Claudia** _____

GILDA F.to **Trevisan Lidia** _____

